

## INFORMATIVA N. 3/2009

### SCUDO FISCALE

#### PREMESSA

La recente ridefinizione della normativa volta a consentire la riemersione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti in Italia (cosiddetto "scudo fiscale") consente, a tutti coloro che hanno esportato o detenuto all'estero capitali e altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, l'opportunità di regolarizzare la propria posizione fiscale.

L'accesso alla sanatoria è impedito qualora siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo nei confronti dei contribuenti ovvero siano stati emanati nei confronti del medesimo avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi inviti e questionari (tipo redditometro).

Gli adempimenti richiesti devono essere effettuati entro il 15.12.2009.

Per quanto sopra premesso, la presente circolare ha lo scopo di valutare in tempi brevi l'opportunità di adesione alla sanatoria e nel contempo illustrare le principali caratteristiche del provvedimento, rimandando i dettagli a richiesta di chi ne dovesse risultare interessato.

E' necessario precisare che l'argomento in esame non può essere in alcun modo oggetto di consulenza dal punto di vista dell'opportunità o meno di adesione alla sanatoria la cui valutazione è demandata esclusivamente alle persone interessate.

Il nostro intervento, quindi, è rivolto esclusivamente ad illustrare le procedure e le implicazioni in campo fiscale della sanatoria in esame.

#### AMBITO SOGGETTIVO

Destinatari delle disposizioni in esame sono i soggetti interessati dalla normativa del “monitoraggio fiscale” ossia:

- le persone fisiche, compresi i titolari di redditi d’impresa o di redditi di lavoro autonomo;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, quindi le società, siano esse di persone o di capitali.

Tutti i soggetti interessati devono essere residenti nel territorio dello Stato e tale residenza deve sussistere anche nel 2009.

## **TIPOLOGIE DI ADESIONE**

- *rimpatrio*;
- *regolarizzazione*.

Il *rimpatrio* può essere “fisico” o “giuridico”. Il rimpatrio “fisico” comporta il trasferimento in Italia del denaro e delle attività finanziarie; il rimpatrio “giuridico”, invece, comporta la “nazionalizzazione fiscale” cioè la tassazione in Italia dei capitali che fisicamente restano all’estero (con apposite modalità di gestione) e rappresenta l’unica via percorribile per chi detiene attività (**soprattutto immobili**) in paesi definiti “non collaborativi” quali, ad esempio, la Svizzera, Montecarlo e San Marino, per le quali non è consentita la regolarizzazione.

E’ bene sottolineare che il rimpatrio sia esso “fisico” che “giuridico”, può essere frazionato, ovvero essere oggetto di più dichiarazioni riservate e a cura di intermediari diversi.

La *regolarizzazione* è l’alternativa al rimpatrio, attraverso la quale il contribuente, che desidera lasciare materialmente le sue attività all’estero, può farle emergere presentando, al pari del rimpatrio, la dichiarazione riservata.

Condizione essenziale per aderire a questa fattispecie della sanatoria è che i beni citati siano detenuti in uno Stato o territorio (anche extraeuropeo) che garantisca un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa. La regolarizzazione riguarda soprattutto quei beni che materialmente non sono suscettibili di trasferimento (ad esempio gli immobili).

## **AMBITO OGGETTIVO**

Il rimpatrio interessa:

- le somme di denaro
- le altre attività finanziarie (azioni e strumenti finanziari assimilati, quote di società e polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria).

La regolarizzazione ha per oggetto:

- le somme di denaro;
- le altre attività finanziarie sopra indicate;
- gli immobili e i fabbricati detenuti all'estero;
- gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli yacht, detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in altro Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

## **MISURA DELL'IMPOSTA**

Ai fini del conseguimento degli effetti dell'emersione, sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione, è dovuta un'imposta straordinaria del 5% del valore delle attività rimpatriate o regolarizzate, nonché un'imposta sostitutiva del 27% sull'eventuale reddito prodotto dalle suddette attività a partire dall'1.1.2009 alla data di presentazione della "dichiarazione riservata". Tale dichiarazione è redatta dal contribuente e consegnata ad un intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è l'incaricato della regolarizzazione.

La dichiarazione riservata deve essere debitamente sottoscritta dall'intermediario e rilasciata in copia al contribuente ed è il documento che comprova il pagamento dell'imposta straordinaria e costituisce l'unico documento idoneo ad invocare gli effetti del rimpatrio e/o della regolarizzazione.

## **EFFETTI DELLA SANATORIA**

L'adesione alla sanatoria determina, con riguardo all'ambito amministrativo, l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse. Tale inibizione riguarda i periodi d'imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008 e limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività

costituite all'estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Pertanto, la copertura non riguarda situazioni che non sono in alcun modo collegabili ai valori che emergono con lo

scudo, come nel caso di contestazioni legate alla competenza o all'inerenza di un componente di reddito.

Naturalmente solo se il contribuente intenda far valere gli effetti dello scudo deve esibire la dichiarazione riservata di adesione allo scudo.

## **EFFETTI SUL MODELLO UNICO**

### *Monitoraggio fiscale a partire da UNICO 2010*

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2009 n. 43, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso (ossia UNICO 2010), i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria, ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati: gli immobili, anche se tenuti a disposizione, gli *yacht*, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di redditi.

### *Esonero dall'obbligo di compilazione del modulo RW*

Con riferimento alla compilazione del modulo RW in relazione alle attività oggetto di emersione:

- per le attività rimpatriate, i contribuenti sono esonerati dall'indicare le medesime nel modulo RW, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata (ossia, da UNICO 2010);
- per le attività regolarizzate, i contribuenti sono esonerati dall'indicare le medesime nel modulo RW per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata (ossia, UNICO 2010); tuttavia, occorrerà procedere alla compilazione del suddetto modulo a partire dal periodo d'imposta 2010 (ossia, UNICO 2011).

\* \* \* \* \*

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e porgiamo cordiali saluti.

**Studio dr. Renzo Gorini**